

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1883 del 28/03/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. AGOSTINI NAUTICA SRL. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2017- 4594 DEL 31/08/2017 PER L'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE SCAFI E MANUFATTI IN VETRORESINA SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BEVANO, 16, LOCALITÀ CASTIGLIONE DI RAVENNA .
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1957 del 28/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventotto MARZO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **AGOSTINI NAUTICA SRL. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2017- 4594 DEL 31/08/2017 PER L'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE SCAFI E MANUFATTI IN VETRORESINA SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BEVANO, 16, LOCALITÀ CASTIGLIONE DI RAVENNA .**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2017-4594 del 31/08/2017 a favore della Ditta Agostini Nautica srl avente sede legale in Comune di Forlì, Via Bruni, 1 e attività di produzione di scavi in vetroresina in Comune di Ravenna, Via Bevano, 16, località Castiglione di Ravenna, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico – SUAP - del Comune di Ravenna in data 07/05/2024 ed acquisita da ARPAE SAC con PG. 2024/85859 del 10/05/2024 – Pratica Sinadoc 18747/2024 dalla Ditta **Agostini Nautica Srl** (C.F./P.IVA 023669220409), con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2017/4594 sopra richiamata a seguito dell'installazione di nuovi punti di emissioni (E34, E35 ed E36) e della modifica non sostanziale del punto di emissione E30 (cambio denominazione);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **18747/2024**, emerge che:

- la Ditta Agostini Nautica srl ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2017/4594;
- La modifica sostanziale richiesta prevede l'installazione di tre nuovi punti di emissione rispettivamente E34, E35 ed E36 derivanti dall' attività di stampaggio e carrozzeria e la modifica non sostanziale del punto emissivo E30 inerente al cambio denominazione;
 - l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 10/05/2024 (PG 2024/85859) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato;
 - risultano esperite con esito positivo la verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC di Ravenna (PG 2024/88628);
 - VISTA la richiesta di integrazioni formulata da Arpae Servizio Territoriale di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2024/120077) e trasmessa alla Ditta in data 04/07/2024 (ns PG. 2024/12300);
 - VISTA la richiesta di proroga presentata dalla Ditta in data 29/07/2024 (ns PG. 2024/138591) per la presentazione delle integrazioni e la proroga concessa da questo Servizio ARPAE fino al 18/09/2024 (ns PG. 2024/139143);

ACQUISITA la documentazione integrativa in data 20/09/2024 (ns.PG.2024/169409) e acquisita successivamente in data 19/02/2025 (ns PG. 2025/32171) ulteriore documentazione integrativa volontaria;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA per modifica sostanziale:

- Parere favorevole in merito alla conformità edilizia rilasciato dal Comune di Ravenna in data 31/05/2024 e acquisito da ARPAE SAC con PG 2024/101427;
- Parere favorevole relativo all'impatto acustico rilasciato dal Comune di Ravenna in data 01/07/2024 (ns PG 2024/122196);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2025/32089 del 20/02/2025) ;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE, in data 17/05/2024 mediante PagoPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA, per modifica sostanziale, a favore della Ditta **Agostini Nautica srl** nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione di scafi in vetroresina sita in Comune di Ravenna, Via Bevano,16, località Castiglione, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina 2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2017/4594 del 31/08/2017 a favore della Ditta **Agostini Nautica srl** (C.F./P.IVA 02366920409), avente sede legale in Comune di Forlì, Via Bruni,1 e attività di produzione scafi in vetroresina in Comune di Ravenna, Via Bevano, 16, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente di cui alla Determina Dirigenziale n.2017/4594 sopra richiamata;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

4. DI MANTENERE inalterata la **validità dell'AUA** fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

L'azienda svolge attività di produzione di scafi in vetroresina e le modifiche sono richieste nell'ambito di un previsto aumento della produzione. L'istanza presentata è inerente la modifica sostanziale del provvedimento di autorizzazione vigente n.4594/2017 al fine dell'installazione di tre nuovi punti di emissione (E34, E35, E36), derivanti dall'attività di stampaggio e carrozzeria, oltre a due nuovi impianti termici produttivi impiegati nella fase di post curing (IT14 ed IT15) ed un impianto termico civile (ET13). Si richiede inoltre il cambio di denominazione dell'emissione E30. Per le attività di stampaggio saranno utilizzate sia tecniche a stampo aperto che tecniche di stampaggio per infusione sottovuoto.

Il reparto di stampaggio è dotato di pannelli aspiranti a parete (n.17 box - ciascuno di dimensioni pari a 2x1 metri) e pannelli aspiranti da ambo i lati nella parte centrale (n.8 box doppi - ciascuno di dimensioni pari a 2x1 metri). Detti pannelli sono dotati di filtri paint stop la cui velocità di filtrazione a pieno carico risulta pari a 0,25 m/s. Detto sistema di captazione può essere parzializzato con conseguente incremento della velocità di filtrazione a 0,5 m/s. L'efficienza di abbattimento massima è dichiarata pari al 95%.

Emissioni IT14 ed IT15 - Post Curing. Dette emissioni derivano dalla cabina di post curing a cui sono collegati due bruciatori in vena d'aria alimentati a metano rispettivamente di potenziali pari a 140 e 150 kW termici. La cabina è coibentata ed il ciclo prevede il progressivo aumento della temperatura, con gradini di sosta, fino al raggiungimento dei 70°C. Secondo quanto dichiarato la cabina funziona pressoché a ciclo chiuso utilizzando l'aria interna alla cabina stessa in alimento ai bruciatori. Viene rappresentata la volontà di non procedere al convogliamento delle emissioni derivanti da questa lavorazione al fine di non indurre dispersioni di calore e, conseguentemente, contenere i consumi di metano. In tal senso viene inoltre asserito che trattandosi di una fase di stabilizzazione del manufatto deputata all'eliminazione di eventuali bolle non completamente polimerizzate, l'emissione di composti organici volatili in questa fase sarebbe estremamente limitata e quantificabile in tracce. Al fine di supportare con dati oggettivi quanto dichiarato, il proponente propone quindi di procedere ad effettuare un campionamento finalizzato alla determinazione e quantificazione dei composti organici che si liberano all'interno della cabina post curing durante il processo, entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione. Si evidenzia che, per le emissioni derivanti da questa fase di lavorazione, la DGR 1769/10 RER prevede un limite per il parametro COV pari a 100 mg/Nmc. Si ritiene tuttavia ragionevole, anche in virtù dell'introduzione di tecniche di stampaggio per infusione in vuoto che dovrebbero garantire una più completa polimerizzazione delle resine impiegate, valutare quanto proposto sulla scorta di dati oggettivi. In tal senso, considerate congrue le tempistiche proposte, si ritiene opportuno precisare che i campionamenti da effettuare all'interno della cabina dovranno essere almeno in numero di tre; dovranno altresì essere rappresentativi dell'intero ciclo in condizioni massimo carico e con determinazione dei singoli composti.

Emissione ET13: l'emissione deriva dall'installazione di un nuovo impianto termico alimentato a metano deputato al riscaldamento degli ambienti di lavoro. La potenzialità termica risulta pari a 465 kW. Unitamente agli altri impianti termici civili già installati (ET1, ET2, ET3, ET4, ET5, ET6 - riscaldamenti ambienti di lavoro; ET10, ET11, ET12 - caldaie uffici, spogliatoi e magazzino), la potenzialità termica complessiva risulta essere superiore ai 3 MW. Si ritiene che detti impianti siano esclusi dai medi impianti di combustione per gli effetti dell'art.273-bis comma 10 lettera Q-bis del D.Lgs 152/06. Al nuovo impianto termico si ritengono pertanto applicabili i limiti previsti dalla DGR 1769/10 della Regione Emilia Romagna in quanto più restrittivi rispetto a quelli previsti per gli impianti <1MW ai sensi dell'art.273-bis comma 10-bis del medesimo decreto.

Cambio denominazione emissione E30 da Aspirazione Ritocchi a **E30 - Aspirazione Stampaggio**: l'emissione in questione e già autorizzata non subisce modifiche e rimane deputata alla captazione delle polveri, con relativo filtro a maniche. Il cambio di denominazione appare richiesto al solo fine di risultare aderente al reparto in cui è installata.

In riferimento all'assetto attuale si ritiene di rilevare qualche criticità rispetto alle emissioni di composti organici volatili generati dall'attività. I dati relativi agli autocontrolli effettuati sulle emissioni da E22, E23, E24, E25, E26, E31.1 ed E31.2, e presentati nell'ambito delle valutazioni di stima dell'eventuale impatto odorigeno derivante dall'incremento dei consumi di materie prime, restituiscono evidenza di flussi di massa relativamente modesti, rispetto all'atteso, in relazione ai consumi dichiarati. Ciò porta a considerare che una quota significativa di solvente non venga intercettata dalle emissioni a tale scopo deputate. Nello specifico, tali criticità si ritiene siano riferibili per lo più all'acetone, stante l'elevata volatilità. Al riguardo, nelle integrazioni presentate, l'azienda propone l'adozione di una serie di azioni volte, da un lato, a ridurre il consumo complessivo di acetone, dall'altro all'efficientamento della captazione dei vapori di solvente.

Nello specifico vengono proposte:

- una riduzione della quantità massima prevista di acetone da 85 t/anno a 65 t/anno;
- formazione dei lavoratori sul corretto utilizzo dell'acetone e delle vaschette di lavaggio al fine di una minor dispersione (tempistiche: immediato);
- limitazione del numero dei contenitori di acetone in reparto per l'ammollo dei rulli di resinatura (tempistiche: immediato);
- registrazione dei consumi mensili di acetone al fine del rispetto della quantità massima annua prevista (tempistiche: immediato);
- l'installazione, nel reparto ritocchi, di un sistema di lavaggio aspirato delle attrezzature di dimensioni adeguate alle stagge ed altri attrezzi per la gelcottatura (tempistiche: entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di autorizzazione).

Per quanto attiene il consumo di materie prime il nuovo assetto produttivo, alla luce delle integrazioni pervenute, prevede i seguenti incrementi:

Tipologia	Assetto attuale	Assetto futuro
Resina per stampaggio manuale	270 t/anno	300 t/anno
Resine per infusione	0 t/anno	90 t/anno
Gelcoat	27 t/anno	36 t/anno
Acetone	30 t/anno	65 t/anno

Al riguardo l'azienda dichiara di impiegare esclusivamente prodotti con contenuto di stirene < 35% e, a supporto, allega le schede di sicurezza relative ai prodotti impiegati, di cui si prende atto. **Relativamente all'impatto odorigeno l'azienda propone** di dare corso ad una nuova valutazione in tal senso, **entro 6 mesi dal rilascio della presente AUA**, con le caratteristiche di cui alla Relazione tecnica di Livello 1 di cui alla Linea Guida Arpae n.35/DT sulla scorta dei risultati analitici quali-quantitativi di apposita campagna di rilevamento condotta su tutte le emissioni convogliate dello stabilimento e che consenta di discriminare le sostanze rilevate distinguendo tra stirene, acetone ed eventuali altri COV. Al riguardo si evidenzia che non risultano pervenute segnalazioni di disagi olfattivi derivanti dall'attività in questione; si ritiene tuttavia utile una valutazione più di dettaglio del potenziale impatto odorigeno derivante dall'incremento dei consumi anche nell'ottica della prevenzione di possibili problematiche future. Peraltro, **tale campagna di rilevazioni sarebbe funzionale anche a meglio definire l'aspetto relativo all'efficienza di captazione complessiva delle aspirazioni installate in stabilimento e ad eventuali ulteriori efficientamenti nella gestione dei solventi.** Si ritengono congrue le modalità, che di fatto sono sovrapponibili con quanto previsto per la procedura semplificata di cui al Decreto MASE n.309/2023, nonché le tempistiche proposte. **Con riferimento all'applicazione dell'Art.275** del D.Lgs 152/06 l'azienda evidenzia che la quota di solvente impiegato nella pulizia di superficie è inferiore a 2 t/anno. L'impiego sarebbe infatti limitato alla pulizia degli scafi e degli stampi che sono rimasti inutilizzati per molto tempo; gli stampi di uso frequente, secondo quanto dichiarato, sarebbero infatti semplicemente scrostati. **Con riferimento a quanto previsto dall'art. 271 comma 7-bis** del D.Lgs 152/06 ed alla Det. 14471/2021 RER l'azienda rileva la non applicabilità al contesto specifico in virtù della dicitura "per quanto applicabili alle sostanze oggetto dell'art. 271 comma 7-bis" riportata nella Determina sopra citata, stante l'utilizzo di sostanze classificate come H361d; rappresenta, in ogni caso, la sostanziale impossibilità di sostituire i prodotti utilizzati. **Per quanto attiene le emissioni E28, E29 ed E30** si propone l'adeguamento del valore limite per il **parametro polveri a 10 mg/Nm3** come previsto dalla DGR 1769/10 RER. **Per le altre emissioni, in riferimento al parametro COV**, per espressa previsione della sopra citata DGR (Paragrafo 4.3 - Punto 7): *"per i composti organici volatili è richiesta la determinazione dei singoli composti (metodo UNI EN 13649)"*.

Limiti di emissione:**PUNTI DI EMISSIONE E3/E4/E6 – ASPIRAZIONE REPARTO STAMPAGGIO -**

Portata massima	11000	Nmc/h (Ognuno)
Altezza minima	8	m
Durata	12	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15– ASPIRAZIONE REPARTO STAMPAGGIO-

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	12	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E21- LAVAGGIO UTENSILI

Portata massima	variabile	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	12	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Acetone	4	kg/h*
---------	---	-------

PUNTO DI EMISSIONE E22- ASPIRAZIONE STAMPAGGIO-

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	12	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOV	100	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E23, E24 , E25 ed E26 – ASPIRAZIONE STAMPAGGIO –

Portata massima	40000	Nmc/h (Ognuno)
Altezza minima	10	m
Durata	12	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOV	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E28 – ASPIRAZIONE REPARTO STAMPAGGIO F.M. -

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	12	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E29 – ASPIRAZIONE FALEGNAMERIA F.M. -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	12	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E30 – ASPIRAZIONE STAMPAGGIO - DENOMINAZIONE MODIFICATA -

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	12	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E31.1 ed E 31.2 – ASPIRAZIONE STAMPAGGIO -

Portata massima	45000	Nmc/h (Ognuno)
Altezza minima	10	m
Durata	12	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOV	100	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E32 ed E 33– ASPIRAZIONE E RIFILATURA -

Portata massima	24000	Nmc/h (Ognuno)
Altezza minima	8	m
Durata	12	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Le lavorazioni svolte all' interno della cabina di rifilatura devono essere svolte con l' ausilio di aspirazioni localizzate sul punto di lavoro.

PUNTI DI EMISSIONE E34 ed E 35– ASPIRAZIONE STAMPAGGIO – FILTRI SINTETICI -nuovi .

Portata massima	30000	Nmc/h (Ognuno)
Altezza minima	10	m
Durata	12	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOV	100	mg/Nmc – stampo aperto
SOV	50	mg/Nmc - infusione sottovuoto

Considerato che le emissioni E34 ed E35 afferiscono alla medesima zona di lavorazione, la valutazione del rispetto dei limiti indicati sia da considerare congiuntamente per le due emissioni.

PUNTI DI EMISSIONE E36 – ASPIRAZIONE CARROZZERIA - FILTRI A MANICHE – nuovo -

Portata massima	34000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	12	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

IMPIANTI TERMICI CIVILI:

ET1 Caldaia tensostruttura alimentato a metano 349 kW;

ET2 Generatore aria calda alimentato a metano 461 kW;

ET3 Generatore aria calda alimentato a metano 461 kW;

ET4 Generatore aria calda alimentato a metano 581 kW;

ET5 Generatore aria calda alimentato a metano 349 kW;

ET6 Generatore aria calda alimentato a metano 581 kW;

ET9 Generatore aria calda alimentato a metano 581 kW;

ET10 Caldaia uffici alimentata a metano 34,8 kW;

ET11 Caldaia spogliatoio alimentata a metano 25 kW;

ET12 Caldaia magazzino alimentata a metano 34,8 kW;

ET13 Nuovo Generatore aria calda alimentato a metano uso riscaldamento 465 kW;

IT14 Nuovo Generatore aria calda alimentato a metano uso post curing 140 kW;

IT15 Nuovo Generatore aria calda alimentato a metano uso post curing 250 kW.

Per tali impianti, la Ditta è tenuta a rispettare i seguenti limiti di emissione come indicato dalla DGR n. 1769/2010;

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	150	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

Il tenore di ossigeno nei fumi è pari al 3%.

Prescrizioni

1. Per i nuovi punti di emissione (E34, E35 ed E36) dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime degli impianti. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
2. La Ditta è tenuta ad effettuare, entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA, tre campionamenti analitici all'interno della cabina post curing, rappresentativi dell'intero ciclo in condizioni di massimo carico e con determinazione dei singoli composti organici che si liberano durante il processo.
3. Entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA, la Ditta deve effettuare una campagna di monitoraggio dei composti organici volatili, che dovrà essere condotta su tutte le emissioni, ivi comprese quelle non soggette a limite specifico per il parametro COV, e con determinazione dei singoli composti. Le misurazioni dovranno dare conto dell'intero ciclo di lavorazione ed essere condotte in condizioni di massimo carico, mantenendo distinte, ove possibile, le misure condotte durante l'utilizzo di tecniche di stampaggio diverse. Entro 30 giorni dal termine della campagna di misure dovrà essere presentata apposita relazione nella quale verrà dato conto, unitamente ai risultati corredati dai relativi certificati di analisi, anche delle lavorazioni in atto e del quantitativo di materie prime impiegate così da poter correlare il campionamento alla fase/tipologia di lavorazione/quantitativo di materie prime cui è riferito.
4. Relativamente all'impatto odorigeno, la Ditta è tenuta, entro 6 mesi dal rilascio della presente AUA, a dare corso ad una nuova valutazione di impatto odorigeno secondo quanto indicato nella Relazione tecnica di Livello 1 di cui alla Linea Guida Arpae n.35/DT sulla scorta dei risultati analitici quali-quantitativi di **apposita campagna di rilevamento condotta su tutte le emissioni convogliate dello stabilimento** e che consenta di discriminare le sostanze rilevate distinguendo tra stirene, acetone ed eventuali altri COV. Al riguardo si evidenzia che, a tutt'oggi non risultano pervenute segnalazioni di disagi olfattivi derivanti dall'attività in questione; si ritiene tuttavia utile una valutazione più di dettaglio del potenziale impatto odorigeno derivante dall'incremento dei consumi anche nell'ottica della prevenzione di possibili problematiche future. Tale campagna di rilevazioni è anche funzionale a definire meglio l'aspetto relativo all'efficienza di captazione complessiva delle aspirazioni installate in stabilimento e ad eventuali ulteriori efficientamenti nella gestione dei solventi. **Si ritengono congrue le modalità, che di fatto sono sovrapponibili con quanto previsto per la procedura semplificata di cui al Decreto MASE n.309/2023, nonché le tempistiche proposte.**
5. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
6. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
7. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
8. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi

corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
10. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
11. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
13. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
14. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
15. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta

generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)

Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

16. Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

17. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

18. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

19. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
20. La Ditta è tenuta a mantenere una gestione ottimale durante le operazioni derivanti dalle varie fasi di lavorazione al fine di contenere e ridurre le eventuali emissioni diffuse all'interno dell'ambiente di lavoro. A tale proposito dovranno essere mantenuti sempre in funzione i sistemi di aspirazione e i contenitori contenenti resine e acetone, dovranno essere immediatamente richiusi dopo il loro utilizzo;
21. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

22. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
23. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
24. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
25. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
26. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i. gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.
27. **DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime dei nuovi punti di emissioni (E34, E35 ed E36), il 30/09/2025. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, dopodiché dovrà procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);**
28. La Ditta è tenuta ad utilizzare resine con un contenuto di stirene non superiore al 35% in peso;
29. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati.** La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- **le manutenzioni che devono essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **le manutenzioni che dovranno essere effettuate sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.